



COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 DEL 03/03/2023

**Oggetto:** Autorizzazione adozione atto unilaterale ex art. 40, comma 3 ter D. Lgs 165/2001 e s.m.i. in merito alla contrattazione decentrata integrativa. Annualità economica 2022.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **tre** del mese di **marzo** alle ore **13:40** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA	Si	
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	PAOLI SARA		Si
Assessore	CIURLI ADRIANA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D. Lgs 30.3.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni", ed in particolare il titolo III sulla contrattazione collettiva e le rappresentanze sindacali

Visto in particolare:

**l'art. 40 comma 3-bis** "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione";

**l'art.40, comma 3-ter**, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo per la stipulazione del CCDI, l'ente può avvalersi di tale disciplina, che prevede che: *“nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis”*;

**l'art. 5 comma 2** laddove prevede che: *“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. [Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici]”*;

**l'art. 7 comma 5** il quale recita che: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;

**l'art. 45 comma 3** il quale recita che: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*

*a) alla performance individuale;*

*b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*

*c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”*;

Vista la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa, che conferma che la contrattazione integrativa, è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 3, del D. Lgs 165/2001, come innovato dall'art. 57 comma 1 lett. B) del D. Lgs 150/2009 e che le disposizioni di cui all'art. 65 del D. Lgs 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci;

La stessa inoltre ribadisce che la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera dell'organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (art. 40, co. 1 D. Lgs 165/2001

VISTA la nota n. 9738 del 6.3.2012, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica si è pronunciato sull'applicabilità delle previsioni dell'art. 40, comma 3-ter, del D. Lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia.

In particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

- il presupposto legittimante l'applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
- il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
- negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
- nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell'accordo;
- l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;
- in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso;
- agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art.40-bis del D.Lgs.n.165/2001;

Premesso che il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente 21 maggio 2018, prevede all'articolo 8:

- comma 2: “...L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto ...”;
- comma 3: “...L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme ...”;
- comma 6: “... Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 ...”;
- comma 8: “...Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica ...”;

Preso atto che:

con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 30.9.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata individuata, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'articolo 7, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente 21 maggio 2018, la Delegazione Trattante di parte pubblica;

che con determina del Responsabile dei Servizi Generali n. 973 del 23.12.2021 è stato costituito il Fondo anno 2021 e Rettificato i Fondi anni 2010-2020 ai sensi dell'art. 67 CCNL 11.5.2018;

la parte sindacale ha escluso la possibilità di sottoscrivere un contratto per l'anno 2021 per i motivi espressi nel verbale di raffreddamento della Prefettura e ribaditi nella riunione della delegazione trattante del 23.12.2021;

Preso atto di quanto disciplinato dall'art. 40 – co. 3ter del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie oggetto del contratto ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'Ente può provvedere in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo;

con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 28.12.2021 esecutiva ai sensi di legge è stato dato indirizzi per “Adozione atto unilaterale ex art. 40, comma 3-ter D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. in merito alla contrattazione decentrata integrativa di parte economica per l'anno 2021”;

con verbale n. 15 dell'8.4.2022 il collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sul Contratto Collettivo Integrativi del personale non dirigente del Comune di Collesalvetti – annualità economica 2021;

Che in data 11.4.2022 è stato sottoscritto provvisoriamente l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sul contratto collettivo integrativo del personale non dirigente del comune di Collesalvetti – Annualità economica 2021;

Verificato che nel corso dell'anno 2022 la delegazione trattante per cercare una riapertura del tavolo delle trattative per addivenire ad una soluzione consensuale dell'atto unilaterale 2021 e per avviare il tavolo di confronto su organizzazione ai fini della trattazione del fondo anno 2022 ha convocato la RSU aziendale e le sigle sindacali in diverse occasioni e precisamente: in data 28.2.2022, in data 10.3.2022, in data 2.5.2022 ed in data 31.8.2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 dell' 8.9.2022 avente ad oggetto: "**Fondo per le risorse decentrate anno 2022. Quantificazione parte variabile**", recante le linee di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo 2022;

Considerato che in data 12.9.2022 prot. n. 17329 la Rsu e le Segreteria Provinciali CGIL CISL, UIL Fpl hanno comunicato all'amministrazione comunale di Collesalvetti la “rottura dei tavoli delle trattative sindacali”;

**Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n 0018677 che esprime parere favorevole alla costituzione del fondo per le Risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Collesalvetti relativo all'anno 2022;**

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 10 “Segreteria Generale e personale” Rg. n. 730 del 28.9.2022 con la quale viene Costituito il fondo Anno 2022 ai sensi dell’art. 67 CCNL 21.5.2018 con importi fino alla concorrenza del limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del D. lgs 75/2017, che viene presunta e quantificata sulla base dei conteggi effettuati dall’ufficio personale e quindi con esclusione del pagamento degli istituti derivanti dal contratto decentrato in corso (CCI 2020);

Considerato che in data 03.10.2022 è stato convocato con prot. n. 18846 la delegazione trattante per il giorno 10.10.2022 per la definizione dell’atto unilaterale 2021 e per la riapertura del tavolo delle trattative sull’utilizzo delle risorse del fondo costituito per l’anno 2022;

Visto l’ulteriore tentativo di riconciliazione con la convocazione della delegazione trattante prot. 20061 per il giorno 26.10.2022;

Considerato che con nota prot. 20370 del 25/10/2022 la RSU ribadiva che non avrebbero presenziato alla delegazione trattante convocata;

Dato atto che, nonostante gli inviti su indicati la parte sindacale, esclude la possibilità di sottoscrivere un contratto per l’anno 2022 richiamando e confermando la decisione circa la rottura delle trattative sindacali già comunicate;;

Visto che il tentativo di conciliazione al momento non ha avuto esito positivo;

Considerato che il presidente della delegazione trattante di parte pubblica ha informato costantemente il Sindaco dell’andamento della trattativa al fine di indirizzare la contrattazione in conformità alle direttive dell’amministrazione Comunale per tutto l’anno 2022;

Preso atto che è decorso un tempo adeguato dall’avvio delle trattative e che le risorse relative sono già state utilizzate per l’erogazione delle indennità di tipo fisso e ricorrente, e che pertanto, la delegazione trattante di parte pubblica deve procedere unilateralmente, al fine di garantire il miglior svolgimento della funzione pubblica, con l’atto unilaterale di cui all’art. 40 comma 3-ter del D. lgs 165/2001;

Considerato che l’adozione di un atto unilaterale da parte dell’Amministrazione va apprezzata nel caso concreto quale provvedimento provvisorio ed urgente funzionale a colmare il vuoto normativo generato dall’assenza di accordo tra le parti, nel necessario rispetto delle prerogative sindacali;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto,

- che sussistano i presupposti per procedere in via unilaterale fornendo direttive in tal senso alla delegazione di parte pubblica ed in particolare di inserire un recupero iniziale sul fondo di euro 45.000,00 rinviando il recupero delle eccedenze ai 3 anni successivi

Vista l’ipotesi di Atto Unilaterale per il personale non dirigente – Parte Economica 2022, della delegazione di parte pubblica (allegato A), corredato dalle relative relazioni illustrativa e tecnico finanziaria (allegato B);

Atteso che l’ipotesi di atto unilaterale è stata trasmessa nel rispetto dei termini di cui all’art. 8 CCNL del personale delle Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018 soprarichiamato, al Collegio dei Revisori, insieme alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico finanziaria come previsto dall’art. 40 – co. 3 sexies – del D. Lgs. n.165/2001, modificato dall’art. 54 – co. 1 - del D. Lgs. N. 150/2009 e secondo gli schemi predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica di cui alla circolare n. 25 in data 19.07.2012 del Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e che lo stesso organo ha espresso con verbale n. 4 in data 27/2/2023 (Prot. N. 4078 del 28/2/2023) - il proprio parere favorevole, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato C);

Ritenuto che sussistono pertanto le condizioni per poter procedere all’approvazione dell’atto in questione e per autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione unilaterale del “Contratto collettivo decentrato “transitorio” per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2022;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto delle motivazioni di non sottoscrizione dell'accordo sull'ipotesi di CCI 2022 parte economica a seguito delle convocazioni della delegazione trattante per quanto indicato dalla RSU nella comunicazione in data 12.9.2022 prot. n. 17329 e nella comunicazione in data 25.10.2022 prot. n. 20370 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto della **certificazione positiva espressa con il parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Collesalveti** con verbale n. 4 in data 27/2/2023 (Prot. N. 4078 del 28/2/2023) (**Allegato C**) - relativo all'ipotesi di Atto Unilaterale per il personale non dirigente - Parte Economica 2022, ed alle relative relazioni illustrativa e tecnico finanziaria;

di approvare l'ipotesi di **Atto Unilaterale per il personale non dirigente - Parte Economica 2022** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (**allegato A**), e le relative **Relazioni Illustrativa e Tecnico Finanziaria (Allegato B)**;

di autorizzare il Presidente della delegazioni trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale sostitutivo del mancato accordo sul contratto collettivo integrativo di parte economica per l'annualità 2022, ai sensi dell'art. 40 comma 3-ter del D. Lgs n. 165/2001, da considerarsi quale provvedimento provvisorio ed urgente al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attività dell'ente e assicurare l'erogazione ai dipendenti delle somme spettanti a titolo di salario accessorio, secondo il testo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

di dare mandato all'Ufficio personale dell'adempimento degli atti conseguenti alla firma dell'accordo, compresa la trasmissione telematica del contratto con l'allegata relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all'ARAN e al CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva e la pubblicazione sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" secondo quanto prescritto dall'art. 40/bis del D. Lgs. 165/2001, modificato dall'art. 55 - co. 1 - del D. Lgs. 150/2009;

di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU Aziendali;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto:	Autorizzazione adozione atto unilaterale ex art. 40, comma 3 ter D. Lgs 165/2001 e s.m.i. in merito alla contrattazione decentrata integrativa. Annualità economica 2022.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**Collesalveti, li: 03/03/2023**

**Il Responsabile del servizio  
F.to Maurizio Lischi**

---

**RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

**Collesalveti, li 03/03/2023**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
f.to Alessandra Zambelli**

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

### **PUBBLICAZIONE**

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.324 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, li 09/03/2023

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, li 09/03/2023

Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

---

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, li 09/03/2023

Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro